

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 149 DEL 28.10.2016

OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti e comodato gratuito dei distributori Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018
SMARTCIG Z221B5175B - Affidamento della Fornitura del materiale igienico sanitario Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 SMARTCIG ZAA1BA530E

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato approvato l'aggiornamento dello stesso;

- Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con le quali si è provveduto all'assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 2016 ai Dirigenti;

- preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, limitatamente all'Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;

- *Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;*

- *Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;*

- preso atto del **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in vigore dal 19/4/2016;

- Visto, in particolare, l'art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, possono procedere "mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato";

Preso atto che, a norma dell'art. 36 comma 7 del Decreto stesso, "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", e che "Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'[articolo 216, comma 9](#)."

- Visto, quindi, l'art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori economici avvenga "tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo";

Visto l'art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo più basso, tra l'altro, anche nel caso di "servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo";

Visto l'art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Considerato che, con Determina n. 427 del 30/12/2014, è stata affidata alla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A., a seguito della R.D.O. MEPA n. 715166 del 24/12/2014, la fornitura del materiale di consumo igienico – sanitario (carta igienica, sapone e salviette), SMARTCIG NUM. Z331247693, per il periodo dal 01/01/2015 a tutto il 31/12/2016, ai seguenti prezzi (IVA esclusa):

Salviette: € 2,60 a singolo pacchetto

Carta igienica: € 3,57 a rotolo;

Sapone: € 3,25 a flacone

Preso atto che, previa Determina n. 410 del 23/12/2014, venivano stipulati con la stessa Società, per il periodo dal 01/01/2015 a tutto il 31/12/2016, i seguenti contratti SMARTCIG NUM. Z331247693:

● Comodato gratuito dei distributori (c.d. “dispenser”) di carta igienica, sapone e salviette, come di seguito dettagliato:

- n. 10 Contenitori di salviette;
- n. 15 Contenitori di carta igienica;
- n. 10 Contenitori di sapone

● noleggio e manutenzione delle seguenti apparecchiature sanificanti, di seguito indicate:

Scopino WC Autoigienizzante: n. 17

Gest. Scorte Refill Scopino WC n. 102

Airfresh – Calmic (deodoranti da muro) n. 14

Calsan Calmic n. 10

Sanitizer WC – Calmic (sanificanti) n. 17

Igienizz. Superfici Calmic (sanificanti) n. 17

Rilevata, pertanto, la necessità di avviare una nuova procedura, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*"

Preso atto che sul MEPA risulta essere attivo un bando denominato “MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori”, con scadenza in data 15/07/2017, il cui catalogo comprende, tra l’altro, i seguenti articoli di materiale igienico – sanitario:

Carta in rotoli Carta Asciugamani;

Carta in rotoli Carta Igienica;

Deodoranti per ambienti;

Dispenser per Sapone;

Dispenser per Salviette;

Dispenser per Carta Igienica

Rilevato, tuttavia, che il suddetto bando prevede anche per i dispenser (ossia i contenitori attualmente in comodato d’uso gratuito), quale unica modalità di contratto, il solo “acquisto” non anche il “noleggio”, come comprovato negli atti istruttori;

Considerato l'interesse della Camera a mantenere le attuali tipologie di contratti, con particolare riguardo al **comodato d'uso gratuito dei dispenser** ed al **noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti**, non rilevando alcuna opportunità di "acquisto" degli stessi;

Constatato, tuttavia, che la facoltà, per le stazioni appaltanti che si avvalgono del MEPA, di dettare condizioni particolari di contratto – ad integrazione od addirittura in deroga rispetto a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto del Bando MEPA di riferimento – è riconosciuta, in linea generale per ciascun acquisto di bene o servizio, dall'art. 34 delle Regole di E - Procurement, e, con particolare riguardo alle procedure gestite mediante RDO, dall'art. 51 comma 1 delle stesse Regole, a norma del quale *"Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore"*;

Preso atto che, sulla base della norma da ultimo citata, la Camera – già in sede di avvio della procedura di affidamento 2015/2016 – aveva richiesto a Consip, in data 05/11/2014, se fosse possibile quanto di seguito indicato:

- a) per le apparecchiature sanitarie: poter includere il noleggio (e non soltanto l'acquisto);
- b) per materiale di consumo: poter subordinare l'affidamento della fornitura alla condizione che la medesima Ditta affidataria fornisca anche, in comodato gratuito, i contenitori ovvero "Dispenser";

Rilevato che Consip, nella stessa data - giusta Pratica n. 1 – 53635721 - acquisita agli atti – rilevava che:

- a) Per le apparecchiature è possibile soltanto l'acquisto;
- b) La fornitura dei Dispenser è a titolo oneroso, e quindi il comodato gratuito non è possibile;

Considerato che la Camera riteneva comunque opportuno, in aggiunta a ciò, inviare a Consip una nuova richiesta (Pratica n. 1 -55520721 del 25/11/2014, acquisita agli atti) volta a conoscere, nello specifico, le ragioni per le quali la stazione appaltante non potesse inoltrare una RDO avente ad oggetto il noleggio (anziché l'acquisto) delle attrezzature sanificanti ed il comodato gratuito (anziché l'acquisto) dei contenitori del materiale di consumo;

Preso atto che Consip, in data 28/11/2014, in riscontro a tale ulteriore richiesta di chiarimenti, rispondeva che *"le condizioni contrattuali per l'offerta di beni all'interno del bando in oggetto sono specificate all'interno del relativo Capitolato Tecnico dove è prevista la vendita di determinate categorie di prodotto"*, confermando quindi, implicitamente, l'impossibilità di inoltrare una R.D.O. basata sulla seguente formula contrattuale:

- materiale di consumo; Acquisto (a titolo oneroso);
- fornitura dispenser: Comodato gratuito;
- attrezzature sanificanti: Noleggio

Accertata, pertanto, l'impossibilità per la Camera di formulare sul MEPA una RDO avente ad oggetto il noleggio (anziché l'acquisto) delle attrezzature sanificanti ed il comodato gratuito (anziché l'acquisto) dei contenitori del materiale di consumo, e che l'unico articolo acquistabile sul MEPA – considerate le esigenze contrattuali della Camera – è il materiale di consumo (carta igienica, salviette, sapone),

dovendo poi, necessariamente attivare, per il noleggio ed il comodato, una ulteriore procedura extra Mepa;

Evidenziato, inoltre, che la Camera – nel caso cui, inoltrasse RDO per la fornitura del materiale di consumo, contemplando anche il noleggio ed il comodato – esporrebbe la Ditta al rischio di sanzioni da parte di Consip, in quanto le Imprese iscritte al MEPA non possono accettare ordini di fornitura di beni/servizi non previsti dal bando di riferimento;

• Considerato, per quanto riguarda il contratto di noleggio e comodato, quanto segue:

che a norma dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto deve essere "adeguatamente motivato" con motivazioni di natura economica (prezzo più basso offerto) o di tipo tecnico (il prodotto/servizio può essere fornito solo da un operatore economico determinato);

che nel caso di specie ricorre la seconda delle suddette ipotesi in quanto la stipula, con un unico operatore economico, sia di un contratto (oneroso) di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti sia di un contratto (gratuito) di comodato dei contenitori di materiale igienico – sanitario, è giustificata dal fatto che nessun operatore economico accetterebbe di prestare gratuitamente alla Camera tali contenitori senza vedersi contestualmente affidato almeno un appalto a titolo oneroso (in tal caso, appunto, il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti);

che a salvaguardia dell'economicità del procedimento e dell'osservanza dei termini previsti per la decorrenza dei nuovi contratti è stata valutata l'opportunità di esperire un preventivo confronto competitivo tra più operatori economici, al fine di verificare l'eventuale disponibilità a garantire all'Ente il servizio di noleggio delle suddette apparecchiature congiuntamente al comodato gratuito dei "dispenser";

che l'indagine di mercato extra- MEPA avviata dall'Ufficio Provveditorato, in data 29/06/2016 - a mezzo nota PEC Prot. n. 8985 (acquisita agli atti istruttori), è stata indirizzata alle Società sotto elencate:

- 1)RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.;
- 2)LA CASALINDA;
- 3)MANUTAN ITALIA S.P.A.;
- 4)DUAL CHIM;
- 5)SMART SRL;
- 6)DIVERSEY SRL;
- 7)DETERCLEAN SRL;
- 8)IMEC PROFESSIONAL SRL;
- 9)PEFIM SRL A SOCIO UNICO;
- 10)FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.;
- 11)EUROKEM ITALIA SRL;

Che alla data del 30/07/2016, l'unica Società disponibile ad un contratto di noleggio e comodato gratuito, è stata la "RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.", con nota acquisita al Prot. camerale n. 9237 del 05/07/2016, stante i molteplici mancati riscontri e le non disponibilità manifestate dalle 2 (due) ditte Soc. "LA CASALINDA" e "DUAL CHIM"– rispettivamente con note Prot. nn. 9156 del 04/07/2016 e 9117 del 01/07/2016;

che risultando, pertanto, pienamente rispettati i principi di concorrenza e trasparenza, si rileva la legittimità per la Camera di procedere ad un affidamento diretto alla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, sia del servizio di noleggio delle apparecchiature sanificanti che del comodato gratuito dei "dispenser";

che l'Ufficio provveditorato, ha già inoltrato alla Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A – con nota PEC n. 10829 del 17/08/2016, acquisita agli atti – richiesta di disponibilità a mantenere per il servizio di noleggio delle attrezzature sanificanti il medesimo canone del contratto attuale, pari ad € 1.425,00 + IVA a semestre, e quindi ad € 2.850,00 + IVA all'anno;

che la Società si è manifestata disponibile in tal senso – con mail del 29/08/2016, acquisita agli atti con Prot. n. 11147 del 30/08/2016 ;

preso atto della **spesa biennale da sostenere per il noleggio** nel biennio 2017/2018 che ammonta ad € **5.700,00 + IVA**, per un totale (IVA compresa) di € 6.954,00;

● Evidenziato, per quanto riguarda il contratto di fornitura di materiale di consumo igienico – sanitario, quanto segue:

che la Soc. Rentokil Intial Italia S.p.A., a precisazione della comunicazione già trasmessa con mail prot. camerale n. 9237 del 05/07/2016, ha specificato - con nota PEC acquisita agli atti con Prot. n. 14849 del 18/10/2016 - che la disponibilità a concedere i “dispenser” in comodato gratuito deve intendersi subordinata all'impegno della Camera di acquistare il relativo materiale di consumo solo ed esclusivamente presso la stessa;

che la mancata accettazione della proposta formulata dalla Soc. Rentokil Intial Italia S.p.A. comporterebbe per la Camera, oltre alla rinuncia al comodato gratuito proposto anche una duplice spesa, *per la fornitura e installazione dei contenitori/dispenser e per l'acquisto del materiale igienico di consumo* senza escludere anche il disagio delle prevedibili antiestetiche perforazioni dei muri per la collocazione di nuovi diversi dispenser;

che la stessa Società ha comunicato – con la stessa nota PEC di cui sopra - di essere disponibile anche a mantenere, per il prossimo biennio 2017/2018, gli stessi prezzi unitari del contratto in essere, per il materiale di consumo di seguito indicati:

Salviette: € 2,60 + IVA a pacchetto;

Carta Igienica: € 3,75 + IVA a rotolo;

Sapone: € 3,25 + IVA a flacone

considerata la stima della **spesa complessiva per la fornitura di materiale igienico di consumo**, anche ai dell'acquisizione dello SMARTCIG, **di € 2.218,45 + IVA**, eseguita sulla base dei consumi di Salviette: n. 632; Carta Igienica: n. 143; Sapone: n. 12 nel biennio 01/09/2014- 31/08/2016 , tenendo conto dei rispettivi prezzi unitari) ;

Preso atto che tali prodotti sono venduti nell'ambito del citato bando MEPA e che Consip con un comunicato in data 06/08/2016 acquisito agli, ha reso noto un nuovo strumento telematico da poter utilizzare, ai fini dell'affidamento diretto, denominato “trattativa diretta”, strumento che risulta notevolmente semplificato rispetto alla tradizionale R.D.O;

Ritenuto, quindi, conveniente avvalersi di tale nuovo strumento, potendo indirizzare alla Soc. Rentokil Intial Italia S.p.A l'invito ad offrire gli stessi prezzi unitari - sopra citati - che *nella nuova procedura telematica* è possibile indicare - in sede di invio - quali “valori unici ammessi”;

l'Ufficio Provveditorato ha elaborato lo schema del contratto di noleggio, comodato e fornitura materiale (**All. 1 al presente provvedimento**), che dovrà essere restituito alla Camera – al di fuori del MEPA - controfirmato per accettazione;

ritenuto opportuno fissare, quale termine di risposta alla trattativa diretta MEPA, **il giorno 07/11/2016 alle ore 18:00;**

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Visto l'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;*

Rilevato, al riguardo, che la Soc. Rentokil Initial Italia S.p.A. è stata già oggetto di verifica, dalla quale è risultato che la stessa è in possesso dei requisiti generali, come risulta dagli esiti sottoindicati, tutti acquisiti agli atti istruttori;

Casellario Giudiziale: Prot. n. 7229 del 25/05/2016;

Carichi Pendenti: Prot. 7240 del 25/05/2016;

Agenzia Entrate: Prot. 7408 del 27/05/2016;

ASL: Prot. n. 12607 del 04/10/2016

Direzione Territoriale del Lavoro: Prot. 7311 del 26/05/2016

Centro Impiego: Prot. 1181 del 15/09/2016

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente dell'11/05/2016, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi sufficiente, al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016 – la quale prevede, a carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell'importo dell'affidamento;

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

-Acquisiti, in considerazione dell'esiguità degli importi, i seguenti SMARTCIG:

NUM. Z221B5175B, per il servizio di noleggio;

NUM. ZAA1BA530E, per la fornitura del materiale

Considerato che gli oneri dei contratti in argomento, in analogia al pregresso, troveranno copertura previsionale nei bilanci degli esercizi 2017/2018;

vista l'istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile delle procedure e dell'esecuzione dei contratti in argomento;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione dei contratti in argomento;

Di affidare in esito all'indagine di mercato preliminare citata in premessa - *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016*- alla Società Soc. "RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.", il "Servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature sanificanti per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 – **SMARTCIG Z221B5175B**", al canone annuo di € 2.850,00 + IVA, e complessivo del biennio 201/2018 di € 5.700,00 + IVA, per un totale complessivo (IVA compresa) di € 6.954,00, in coerenza con l'offerta della stessa formulata con mail del 29/08/2016, acquisita agli atti con Prot. n. 11147 del 30/08/2016;

Di approvare, a tal fine, lo schema di contratto di noleggio e comodato - **All. 1 al presente provvedimento quale parte integrante** - dando mandato all'Ufficio Provveditorato di inoltrarlo per la sottoscrizione alla Società;

Di prendere, altresì, atto ed accettare la disponibilità della medesima Società a concedere in comodato gratuito i "dispenser" e di impegnarsi – a tal fine – ad acquistare il relativo materiale di consumo solo ed esclusivamente presso di essa – in coerenza di quanto rappresentato con nota PEC acquisita agli atti con Prot. n. 14849 del 18/10/2016;

Di affidare, - *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016* - alla Soc. "RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.", per le ragioni esposte in premessa, la "Fornitura del materiale di consumo igienico – sanitario, periodo 01/01/2017 – 31/12/2018, **SMARTCIG ZAA1BA530E**", conferendo a tal fine all'Ufficio Provveditorato il mandato ad inoltrare sul portale Consip, a valere sul bando MEPA "MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori", una "trattativa diretta", basata sui seguenti prezzi unitari, quali "valori unici ammessi":

Salviette: € 2,60 + IVA a pacchetto;

Carta Igienica: € 3,75 + IVA a rotolo;

Sapone: € 3,25 + IVA a flacone

Di fissare, quale termine per la presentazione dell'offerta in risposta alla "trattativa diretta MEPA", il giorno 07/11/2016 ore 18:00;

Di subordinare l'efficacia dell'affidamento della fornitura del materiale di consumo alla condizione che la stessa Società, in risposta alla "trattativa diretta" avviata sul MEPA, offra effettivamente i prezzi sopra indicati, come garantito con la nota PEC sopra citata;

Di ritenere sufficiente – *in attesa di indicazioni che l'ANAC fornirà al Sitarl* – la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale – ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4 D.Lgs. 50/2016 – conferendo mandato all'Ufficio Provveditorato di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito camerale.

Di riservarsi la facoltà di prorogare, prima della scadenza, sia la fornitura del materiale sia i servizi di noleggio e comodato, nelle more dell'avvio di nuove procedure di affidamento;

Di riservarsi, altresì, la facoltà di poter risolvere anticipatamente i contratti relativi ai suddetti servizi/forniture, in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all'Ente camerale la gestione autonoma dei contratti, conferendo all'Ufficio Provveditorato il mandato ad inserire tale clausola anche nella trattativa diretta MEPA che sarà conclusa per la fornitura del materiale di consumo;

Di rinviare a successivi provvedimenti la previsione degli oneri relativi alle annualità di valenza

Contrattuale 2017 e 2018

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."